


**CENTRO PIEMONTESE
DI STUDI AFRICANI**

Modifica di

STATUTO

Approvata dal Consiglio di Amministrazione
del Centro Piemontese di Studi Africani di Torino
il 10 aprile 2013



Roberto Marone

M. Lupatolo

C.S.A.
Centro Piemontese di Studi Africani

Fondato
con Convenzione dell' 1.8.1983
Reg. 3.8.1983 n. 13476 da

Regione Piemonte
Provincia di Torino
Comune di Torino
Università di Torino

Riconoscimento giuridico
D.G.R. n. 9/24058
del 19.10.1988

Iscrizione nel Registro Regionale
Centralizzato provvisorio delle
Persone Giuridiche
n. 517 del 13/10/2004

Sede Legale
c/o Provincia di Torino
Via Maria Vittoria 12
10123 TORINO

ARTICOLO 1

E' costituito il Centro Piemontese di Studi Africani (CSA) con sede in Torino.
L'eventuale trasferimento in altra sede torinese o l'istituzione di sedi secondarie o sezioni autonome potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione senza obbligo di modifica statutaria.

Il CSA è una associazione senza fini di lucro. Ha lo scopo di promuovere e favorire in collaborazione con soggetti pubblici e privati operanti sul territorio i rapporti fra il Piemonte e i Paesi Africani, di stimolare e diffondere in Piemonte la conoscenza della storia, delle culture, delle lingue, delle arti e degli ecosistemi dell'Africa, di sviluppare lo studio delle realtà economiche, sociali e politiche africane.

Del CSA fanno parte come Enti fondatori la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino e l'Università degli Studi di Torino. Su deliberazione dell'Assemblea dei soci possono fare parte del CSA come soci ordinari Enti e privati che ne facciano richiesta e che si impegnino a versare annualmente la quota sociale.

ARTICOLO 2

Per attuare i propri fini, il Centro si propone di:

- svolgere e promuovere qualsiasi attività e iniziativa riconducibile alla conoscenza dell'Africa, delle sue culture, ecosistemi, arti, lingue e a sostegno della pace e della cooperazione fra il territorio piemontese e l'Africa;
- svolgere anche in collaborazione con altri Enti italiani e stranieri, ricerche di base e applicate, studi e analisi delle realtà culturali, sociali, economiche e politiche;
- realizzare convegni, conferenze, mostre, pubblicazioni e manifestazioni che siano pertinenti alle finalità di cui all'Art. 1;
- collaborare con le Università del Piemonte e con il Politecnico di Torino al potenziamento della ricerca e della didattica nel campo dell'Africanistica; istituire borse di studio ed assegnare contributi per ricerche, studi e per la partecipazione a convegni e congressi a favore di studiosi italiani e stranieri attivi in tale campo;
- costituire una biblioteca che raccolga le più significative pubblicazioni su storia, cultura, arte, letterature, economia, politica, società ed ecosistemi dell'Africa;
- svolgere attività editoriali per la pubblicazione di libri e periodici, di atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, di materiale culturale, didattico, anche in forma elettronica, che possano rivelarsi strumentali al perseguimento dei fini del CSA;
- organizzare corsi e cicli di conferenze relativi alle culture e alle strutture sociali tradizionali e moderne, alle lingue, alla storia, alle arti, all'economia, alla politica, alla società e agli ecosistemi africani, su temi di particolare rilevanza pratica e culturale;
- stabilire accordi e stipulare convenzioni con Enti ed istituzioni regionali, nazionali, estere e in particolare dei paesi Africani per l'attuazione dei propri fini istituzionali;
- promuovere e partecipare all'attività, all'organizzazione e alla costituzione di fondazioni, associazioni, o altri enti che abbiano analoghi scopi.

ARTICOLO 3

Per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività elencate all'art. 2, il CSA si avvale:

- dei servizi erogati o dei fondi stanziati dagli Enti fondatori in base alle deliberazioni annuali assunte;
- delle quote associative dei Soci ordinari;
- dei contributi di amministrazioni statali, di enti e di privati;
- delle quote versate dai partecipanti ai corsi, del ricavato dalla vendita di pubblicazioni e di ogni altra attività anche di tipo commerciale;
- dei finanziamenti, cofinanziamenti ed erogazioni liberali;
- dei proventi derivanti dallo svolgimento delle attività e da sponsorizzazioni.

Il Patrimonio del CSA è costituito.

- dai beni immobili e mobili di proprietà del CSA, compresi i fondi della biblioteca e le collezioni;
- da eventuali donazioni e lasciti che diverranno proprietà del CSA.

ARTICOLO 4

Sono organi del CSA:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico;
- il Revisore dei conti.

ARTICOLO 5

La base associativa del CSA è composta da:

Soci Fondatori.

Sono soci fondatori la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino, l'Università di Torino. I soci fondatori designano i loro rappresentanti, uno per ogni Ente, nel Consiglio di Amministrazione.

Soci Ordinari.

Possono essere ammessi a far parte del CSA in qualità di soci ordinari cittadini, istituzioni e associazioni italiani e stranieri che, condividendone le finalità, versano una quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati e deve essere approvata dall'Assemblea.

In casi eccezionali approvati dall'Assemblea, i soci ordinari possono mettere a disposizione del CSA, in alternativa alla quota associativa annuale, beni, servizi o altre utilità di valore almeno pari a quello della quota stessa.

La qualifica di socio ordinario si perde per recesso o per esclusione.

Ciascun membro può recedere dal Centro comunicandolo per iscritto al Presidente, che ne prende atto.

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti - non computandosi il Socio che può essere escluso - qualora sia accertato il mancato pagamento delle quote associative per un periodo di due anni consecutivi, o siano accertate persistenti violazioni agli obblighi statutari o altri comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione.

I soci receduti o esclusi sono obbligati a pagare il contributo dell'anno in corso e cessano con effetto al 31 dicembre dello stesso anno.

I soci che hanno esercitato il diritto di recesso o sono stati esclusi non hanno diritto ad alcun rimborso da parte del Centro.

ARTICOLO 6

L'Assemblea dei Soci è composta dai rappresentanti legali, o loro delegati, dei Soci Fondatori e dai Soci ordinari o loro delegati.

Si riunisce in seduta ordinaria di norma due volte all'anno e ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità o a seguito di richiesta scritta di almeno 1/3 dei soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, che la presiede, mediante avviso scritto o in via telematica, contenente l'ordine del giorno, inoltrato ai soci con 10 giorni di anticipo.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente, personalmente o per delega, la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.


E' consentita delega ai soci presenti. Ogni socio presente ha diritto di ricevere non più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti o per delega, con votazione a scrutinio segreto o per alzata di mano. Sono di norma a scrutinio segreto l'elezione del Presidente, del rappresentante dei soci ordinari nel Consiglio di Amministrazione e dei membri del Comitato Scientifico. Inoltre può essere richiesto lo scrutinio segreto almeno da 1/3 dei presenti o per delega.


Per le deliberazioni relative alla modifica del presente Statuto o di cessazione e devoluzione del patrimonio saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile.

L'Assemblea dei Soci:

- elegge, tra i soci ordinari, un componente del Consiglio di Amministrazione;
- elegge il Presidente tra i membri del Consiglio di Amministrazione;
- elegge i membri del Comitato Scientifico a norma dell'art. 10;
- nomina il Revisore dei Conti, stabilendone il compenso;
- su proposta del Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione di nuovi soci ordinari e l'esclusione di soci ordinari;
- approva il Bilancio Preventivo e il Bilancio Consuntivo annuale;
- approva lo Statuto e le eventuali modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione nonché il Regolamento del Centro;
- delibera in merito allo scioglimento del Centro e alla devoluzione del suo patrimonio;







ARTICOLO 7

Il Presidente del Centro è eletto dall'Assemblea dei soci tra i membri del Consiglio di Amministrazione; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza del Centro ad ogni effetto di legge;
- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e compie ogni attività che gli sia delegata dal Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende alla conduzione del Centro attraverso l'opera del Direttore;
- si avvale, per la guida culturale e scientifica del Centro, del Comitato Scientifico che egli stesso presiede.

Il Vice Presidente è eletto su proposta del Presidente dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono gratuite, fatto salvo il gettone di presenza, se e nella misura prevista dalla legge, e il rimborso delle spese sostenute in funzione della carica.

ARTICOLO 8

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri di cui quattro nominati dai Soci fondatori e uno dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano in età.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione prende parte il Direttore del Centro con voto consultivo e con funzioni di Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno tre dei suoi membri. Sono considerati presenti anche i Consiglieri collegati in tele-conferenza, video-conferenza o audio-conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di seguire la discussione e intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione:

- assume ogni provvedimento amministrativo necessario per il funzionamento del Centro;
- nomina, su proposta del Presidente, il Direttore in base ad accertate competenze ed adeguata esperienza e ne stabilisce il compenso;
- approva il Piano annuale di Attività;
- predispone i progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo;
- procede, su proposta del Presidente, all'assegnazione di borse e contributi di ricerca;

- propone all'Assemblea l'ammissione di nuovi soci sulla base della domanda presentata da persone fisiche, associazioni, istituzioni;
- predispone eventuali modifiche al presente Statuto da presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- predispone il Regolamento per il funzionamento del Centro da presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- delibera, su proposta dell'Assemblea dei Soci, l'eventuale variazione di sede legale e l'istituzione di sedi secondarie per il decentramento dell'attività scientifica ed organizzativa e sezioni autonome anche dal punto di vista patrimoniale ed economico;
- stabilisce l'importo della quota associativa annuale per i Soci ordinari.

La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il gettone di presenza se e nella misura prevista dalla legge e il rimborso delle spese sostenute in funzione della carica.

ARTICOLO 9

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è nominato dall'Assemblea tra gli iscritti all'Albo dei Revisori ufficiali dei conti della Regione.

Il Revisore redige una relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo, che il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Al Revisore spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dall'Assemblea.

ARTICOLO 10

Il Comitato Scientifico è costituito dal Presidente del Centro che lo presiede, e da sei esperti, italiani o stranieri, nominati dall'Assemblea dei soci, anche su proposta del Presidente, aventi specifica competenza nei settori esplicitamente indicati dall'art. 1. Del Comitato Scientifico, inoltre, fanno parte di diritto in soprannumero due membri designati rispettivamente uno dalle Università Piemontesi e uno dalle Fondazioni Bancarie che sostengono finanziariamente il Centro.

Il Comitato Scientifico è chiamato a collaborare con il Presidente nella definizione delle linee programmatiche del Centro. E' chiamato inoltre ad esprimere il proprio parere, anche in termini propositivi, sul piano di attività annuale e sulla relazione di attività predisposte dal Direttore.

Alle riunioni del Comitato Scientifico prende parte il Direttore del Centro con voto consultivo e con funzioni di Segretario.

Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni e tutti i suoi membri sono rieleggibili. L'incarico di membro del Comitato Scientifico è gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese conseguenti all'esercizio della carica.



ARTICOLO 11

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione per la durata di tre anni e, salvo quanto precisato nei Regolamenti del Centro, assolve ai seguenti compiti:

- di intesa con il Presidente predispone il piano annuale di attività del Centro.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- redige i progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo e la relazione annuale di attività del Centro;
- cura l'amministrazione dei fondi;
- sovrintende all'esecuzione di tutte le iniziative e attività intraprese dal Centro;
- dirige il personale dipendente del Centro;
- è responsabile della custodia dei beni e dei materiali di proprietà del Centro o ad esso affidato dai Soci e ne tiene l'inventario;
- svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione a cui partecipa con voto consultivo.

ARTICOLO 12

L'esercizio finanziario del Centro coincide con l'anno solare.
L'Assemblea, in sessione ordinaria, approva entro il mese di giugno la relazione di attività e il bilancio consuntivo per l'esercizio precedente, corredato dalla relazione del Revisore dei conti; entro il mese di dicembre approva il piano di attività ed il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.


ARTICOLO 13

In caso di scioglimento del Centro, tutti i beni saranno devoluti, in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea, ad associazioni aventi finalità analoghe a quelle del Centro stesso, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 14

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti, comprese le norme in materia di prorogatio.

P. de Lencena
M. de Lencena



Registrato presso L'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Torino 1 il 23/07/2014 al N° 13480
con Euro 243,00 €
La presente copia, composta di n. 11 fogliate, è con-
ferma all'originale esistente presso questo ufficio
Torino, li 23/07/2014

Manfredino nota

